

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025: IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO !

Con l'abrogazione dell'Accordo Stato-Regioni del 2011 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, vengono introdotte importanti novità in materia di formazione obbligatoria sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il nuovo testo, infatti, non riporta più la previsione dei 60 giorni dall'assunzione per completare la formazione del lavoratore e stabilisce, in modo chiaro, che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.

Questa modifica è coerente con quanto già stabilito dal D.lgs. 81/08 e conferma un principio fondamentale della prevenzione: nessun lavoratore può iniziare un'attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.

Cosa prevede il nuovo accordo in materia di formazione dei neoassunti

- Formazione obbligatoria prima dell'ingresso in azienda;
- Percorso formativo completo composto da:
 - Modulo generale: 4 ore
 - Modulo specifico: 4, 8 o 12 ore, in base al livello di rischio dell'attività svolta;
- Aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore;
- Verifica dell'apprendimento e dell'efficacia della formazione nel tempo

In caso di nuove assunzioni, è possibile che il lavoratore abbia già completato la formazione obbligatoria con un precedente datore di lavoro. In questo caso:

- Richiedere l'attestato di formazione al lavoratore
- Condividerlo con il responsabile della sicurezza aziendale per:
 - Verificare la corrispondenza dei contenuti con la mansione prevista
 - Controllare la validità dell'attestato
 - Valutare se la formazione può essere riconosciuta o se è necessario ripeterla o integrarla



Le ulteriori novità introdotte dal nuovo accordo

➤ **Formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro**

La principale novità riguarda l'introduzione di un obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP. È previsto un corso base di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri.

Il datore di lavoro che vorrà proseguire per ottenere i requisiti per svolgere il ruolo di RSPP nella propria impresa, dovrà completare un percorso articolato come segue: **un modulo comune di 8 ore** a cui si aggiungono i **moduli tecnici-integrativi** (Modulo tecnico Agricoltura: 16 ore; Modulo tecnico Costruzioni: 16 ore; Modulo tecnico Pesca: 12 ore; Modulo tecnico Chimico-Petrochimico: 16 ore).

➤ **Formazione per nuove attrezzature:**

Individuazione di nuove attrezzature con indicazioni chiare per la formazione teorico/pratica (es. carro ponte).

➤ **Formazione per ambienti confinati:**

Obbligo specifico di formazione teorico-pratica per chi opera in ambienti confinati, ambito in precedenza poco regolamentato.

➤ **Aggiornamento per i preposti:**

I preposti devono aggiornare la propria formazione ogni due anni, rafforzando il ruolo di vigilanza e coordinamento della sicurezza in azienda.

➤ **Verifica finale dell'apprendimento:**

Tutti i corsi di formazione sulla sicurezza devono ora concludersi con una verifica dell'apprendimento, al fine di accertare l'effettiva acquisizione delle competenze.

➤ **Verifica dell'efficacia della formazione:**

Non basta più frequentare i corsi: il datore di lavoro deve anche verificare nel tempo che

la formazione sia stata efficace, cioè che le competenze vengano applicate correttamente nel contesto lavorativo.

➤ **Nuove modalità di svolgimento:**

Il nuovo testo chiarisce le modalità ammesse per la formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona e tramite e-learning, a seconda del tipo di corso.

➤ **Nuove regole per i lavoratori neoassunti:**

Cambia anche la gestione della formazione per i nuovi ingressi in azienda: non sarà più possibile completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione. La formazione dovrà essere svolta prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

➤ **Disposizioni transitorie: i tempi per mettersi in regola:**

Per agevolare l'adeguamento alle nuove regole, il legislatore ha previsto alcuni termini transitori entro cui completare i percorsi formativi richiesti:

- i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP dovranno completare la nuova formazione obbligatoria entro 2 anni;
- la formazione relativa agli ambienti confinati e alle nuove attrezzature introdotte dovrà essere completata entro 1 anno;
- i preposti che hanno eseguito la formazione da oltre 2 anni dovranno effettuare l'aggiornamento obbligatorio entro 1 anno.

[Sanzioni per mancato rispetto degli obblighi](#)

Il mancato rispetto delle nuove disposizioni può comportare sanzioni gravi:

- **Sanzione amministrativa** da € 1.474 a € 6.388 per ciascun lavoratore non formato (art. 55, D.lgs. 81/2008)
- **Sospensione dell'attività imprenditoriale** in caso di recidiva o gravi inadempienze
- **Responsabilità penale** del datore di lavoro in caso di infortunio a un lavoratore non adeguatamente formato.



La formazione obbligatoria rappresenta oggi più che mai un requisito essenziale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, oltre che un obbligo normativo imprescindibile. Vi invitiamo, pertanto, a verificare tempestivamente la propria situazione interna, confrontandosi con il responsabile di igiene e sicurezza sul lavoro, per adeguarsi alle nuove regole previste dall'Accordo Stato-Regioni 2025.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Dafe STP S.r.l.

